

Dg: l'incarico a soggetti privi di laurea è danno erariale

di Federica Caponi *

Corte dei conti, sez. giur. Toscana, sentenza n. 363 del 2011

Incarico ex art. 108 del Dlgs n. 267/2000 - Ruolo con qualifica dirigenziale - Affidamento soggetto non laureato - Illegittimità - Responsabilità amministrativa - Danno erariale - Sussiste. Accesso qualifica dirigenziale - Possesso diploma di laurea - Obbligatorietà - Sussiste

L'incarico di direttore generale di un comune può essere affidato esclusivamente a un soggetto in possesso del diploma di laurea. La laurea costituisce, infatti, un requisito culturale necessario per accedere alla qualifica dirigenziale, come nel caso dell'incarico di direttore generale conferito dal sindaco ex art. 108, comma 1, del Dlgs n. 267/2000. In caso contrario, l'affidamento costituisce una scelta dannosa per l'ente, perché il trattamento erogato deve essere qualificato come spesa inutile per un incaricato privo dei titoli richiesti.



Il titolo accademico non costituisce una mera formalità, quanto piuttosto il metro di valutazione della legittimità e della congruità della spesa pubblica a fronte della scelta di nominare un direttore generale. L'affidamento di tale incarico, anche se rispondente a logiche fiduciarie, deve comunque rispettare l'**accertamento dei requisiti accademici e professionali** in capo al soggetto incaricato **necessari per accedere a tale qualifica**.

Questi gli importanti principi ribaditi dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale della Toscana, nella sentenza in commento, con la quale sono stati condannati gli amministratori di un comune che avevano affidato l'incarico di direttore generale a un soggetto non laureato e privo dell'esperienza professionale adeguata a svolgere tale funzione.

Il fatto

La Procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio gli amministratori di un comune per rispondere del **danno erariale provocato all'ente per aver affidato l'incarico di direttore generale ad un soggetto privo dei requisiti previsti**, in quanto in possesso del solo diploma di scuola superiore e privo di alcuna esperienza* direzionale amministrativa in una pubblica amministrazione, come risultava dal *curriculum vitae* esibito e verificato ai fini della nomina.

La delibera della giunta, con la quale era stato conferito l'incarico, specificava che lo stesso poteva essere conferito anche a soggetti esterni provvisti del solo titolo di studio di scuola media superiore, in presenza di professionalità maturata presso pubbliche amministrazioni.

La Procura ha ritenuto che la **spesa relativa a tale incarico abbia determinato un danno**, in quanto illegittima e inutile.

La Corte, nell'esaminare il merito della questione, ha effettuato una **ricostruzione sistematico-giuridica della materia degli incarichi dirigenziali**, con particolare attenzione a quello di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs n. 267/2000.

I giudici contabili hanno chiarito che il **diploma di laurea** costituisce un **requisito culturale necessario per accedere alla qualifica dirigenziale**, anche nel caso dell'incarico di direttore generale di enti locali, in quanto è estensibile anche all'ambito locale la disciplina prevista dall'art. 28 del Dlgs n. 165/2001.

* Consulente Enti locali

legge, di istituti che tutelano specificamente particolari esigenze del militare, il quale, invocandole, può ottenere particolari provvedimenti satisfattivi che escludono la necessità di invocare l'aspettativa "per motivi privati".

Appare evidente, infatti, che il novero di dette disposizioni legislative speciali non è un numero chiuso; anzi, alle disposizioni legislative speciali elencate nella circolare dello Stato maggiore del 2005 se ne è aggiunta sicuramente un'altra: quella dell'art. 18 della legge n. 183/2010. Oggi, oramai, l'art. 18 della predetta legge n. 183, avendo introdotto l'aspettativa per avvio d'impresa o professione, costituisce tutela specifica di un interesse del dipendente. Esso art. 18, per un verso, riduce ulteriormente la possibilità di ottenere una aspettativa "per motivi privati", escludendone la concedibilità in

base alla documentazione dell'intenzione d'avviare attività di impresa o professionale; per altro verso, però, introduce nell'ordinamento una nuova posizione legittimante in forza della quale la concessione dell'aspettativa non può trovare ostacoli negli indirizzi dell'amministrazione militare seguiti (anche in base a circolari) prima della legge n. 183/2010.

Ciò è particolarmente vero, ove gli indirizzi negativi dell'amministrazione risultino ormai in contrasto evidente con specifiche norme di rango legislativo che limitino il potere di diniego dell'aspettativa a ipotesi ben precise. Questo fanno, in realtà, i commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge n. 183/2010, i quali, dunque, possono ben essere invocati, oggi, anche dal militare per ottenere l'aspettativa di cui all'art. 18. Non sarebbe convincente, in senso contrario, il richiamo a quella risalente

giurisprudenza che ha escluso l'applicabilità delle norme generali a tutela del dipendente pubblico in relazione al personale militare (Cons. Stato, n. 3876/2007 e n. 7472/2005).


Osservazioni finali

Due notazioni conclusive:

1. va sottolineata la **rilevanza della documentazione che il militare deve produrre** per avvalorare l'intento dichiarato d'avvio di un'attività imprenditoriale o di impresa;
2. sarebbe **illegittimo per eccesso di potere il rigetto dell'istanza del militare**, volta ad ottenere l'aspettativa ex art. 18 della legge n. 183/2010, nel caso in cui risultasse che la prassi dell'amministrazione militare sia nel senso dell'accoglimento di istanze formulate invocando l'aspettativa "per motivi privati" in casi nei quali sia dichiarata l'intenzione di avviare attività professionale o di impresa. ■

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUOVA EDIZIONE



GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Guida tecnica e strumento didattico metodologico per adempiere agli obblighi e organizzare la sicurezza (D.Lgs. 81/08)

di M. Boscolo, C. Dall'Ara, A. Vicariotto

L'opera offre tutti gli strumenti indispensabili per la corretta pianificazione della sicurezza, pubblicando i modelli di documento di valutazione dei rischi, di documento di valutazione dei rischi interferenziali, organizzativo e di gestione della salute e sicurezza; particolare attenzione è inoltre dedicata alla procedura organizzativa del servizio di prevenzione e a quella per la gestione dell'emergenza e la prova di valutazione. **La nuova edizione è arricchita con la pubblicazione del materiale didattico per l'utilizzo in sicurezza del videoterminale e della valutazione del rischio per le lavoratrici in gestazione - allattamento.** Completa il volume il CD-Rom con la documentazione del volume in versione stampabile, archiviabile ed editabile.

Pagg. 464 - € 50,00

GRUPPO 24 ORE

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.libreria.ilsolo24ore.com